

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CONTO CORRENTE WEALTH MANAGEMENT PRIVATE

– Clienti consumatori –

“Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni”

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Aletti S.p.A.

Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Corso Matteotti, 2A – 20121 Milano

Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970

Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamento e prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Ai sensi dello Statuto del “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” sono esclusi dalla tutela:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici,
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013,
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale,
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo,
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Direttiva Europea BRRD (“Bank Recovery and Resolution Directive”, direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno

(*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.alettibank.it.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il Conto di Base; chiedi o si procuri il relativo foglio informativo.

Per saperne di più

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.alettibank.it e presso tutte le filiali della banca.

Caratteristiche specifiche del Conto Corrente Wealth Management Private

Wealth Management Private è un conto corrente collegato al Servizio di Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari prestato da Banca Aletti S.p.A., società del Banco BPM S.p.A.

Si tratta di un conto corrente dedicato al regolamento delle operazioni di investimento o disinvestimento disposte dal cliente in esecuzione del citato contratto di consulenza.

In considerazione della sua destinazione specifica, il conto permette, oltre all'operatività sopra descritta, solamente operazioni di:

- bonifico in entrata e in uscita;
- giroconto da e per altro conto del cliente.

In particolare, il conto non prevede la convenzione di assegno, il rilascio di carta di credito o di debito, e l'accesso a forme di finanziamento comunque denominate (**il conto non può essere affidato**).

Il Cliente non può avere più di un conto corrente Wealth Management Private per ciascuna delle banche del Gruppo Banco BPM con cui intrattiene rapporti per la prestazione del servizio di consulenza.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

SPESE PER L'APERTURA DEL CONTO	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

SPESE FISSE

TENUTA DEL CONTO

CANONE ANNUO PER TENUTA DEL CONTO	0,00 €
<i>Sui singoli rapporti di conto corrente ordinario in accordo con il cliente è possibile pattuire uno schema tariffario che prevede un determinato numero di operazioni incluse a fronte del pagamento di un importo forfettario periodico (il cui importo è sempre inferiore al prodotto del numero operazioni incluse per il costo operazione).</i>	
di cui imposta di bollo	0,00 €
<i>L'imposta di bollo sui conti correnti e libretti di risparmio è applicata per i rapporti, intestati solo a persone fisiche, quando la giacenza media annua cumulata sulle predette tipologie di rapporti parimenti intestati supera la soglia definita pari a 5.000 euro. L'importo indicato è da considerarsi la misura massima dell'imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. Qualora il valore medio della giacenza risulti negativo, l'imposta non è dovuta.</i>	
di cui spese di scritturazione contabile canone annuo	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile imposta di bollo	0,00 €

NUMERO DI OPERAZIONI INCLUSE NEL CANONE ANNUO	0
---	---

GESTIONE LIQUIDITA'

SPESE ANNUE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

SERVIZI DI PAGAMENTO

RILASCIO DI UNA CARTA DI DEBITO NAZIONALE	PRODOTTO NON DISPONIBILE
RILASCIO DI UNA CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE	PRODOTTO NON DISPONIBILE
RILASCIO DI UNA CARTA DI CREDITO	PRODOTTO NON DISPONIBILE
RILASCIO MODULI ASSEGNI	NON DISPONIBILE

HOME BANKING

CANONE ANNUO PER INTERNET BANKING	PRODOTTO NON DISPONIBILE
CANONE ANNUO PER PHONE BANKING	PRODOTTO NON DISPONIBILE

SPESE VARIABILI

GESTIONE LIQUIDITA'

INVIO ESTRATTO CONTO	
SPORTELLO	0,00 €
ON LINE	0,00 €
DOCUMENTAZIONE RELATIVA A SINGOLE OPERAZ. – SPESE INVIO CONTABILI	0,00 €
<i>Ulteriori informazioni sono disponibili nel Foglio Informativo dei Servizi vari (Italia e Estero)</i>	
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

SERVIZI DI PAGAMENTO

PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO AUTOMATICO PRESSO LA STESSA BANCA IN ITALIA	PRODOTTO NON DISPONIBILE
PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO AUTOMATICO PRESSO ALTRA BANCA/INTERMEDIARIO IN ITALIA	PRODOTTO NON DISPONIBILE
BONIFICO SEPA ORDINARIO/ISTANTANEO	
<i>Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. UE 1230/2021 e successive modifiche.</i>	
SPORTELLO NOSTRA BANCA	0,00 €

SPORTELLI ALTRE BANCHE	0,00 €
INTERNET BANKING NOSTRA BANCA	NON DISPONIBILE
INTERNET BANKING ALTRE BANCHE	NON DISPONIBILE
PHONE BANKING NOSTRA BANCA	0,00 €
PHONE BANKING ALTRE BANCHE	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

BONIFICO EXTRA SEPA	
IN EURO	15,50 €
IN DIVISA	20,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO ORDINARIO/ISTANTANEO	0,00 €
di cui spese di scritturazione contabile	0,00 €

ADDEBITO DIRETTO	PRODOTTO NON DISPONIBILE
------------------	--------------------------

RICARICA CARTA PREPAGATA	PRODOTTO NON DISPONIBILE
--------------------------	--------------------------

INTERESSI SOMME DEPOSITATE

INTERESSI CREDITORI

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare un tasso di interesse "variabile" indicizzato a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE).

Qualora il tasso di interesse come sopra determinato assuma un valore pari o inferiore a zero la Banca applicherà nei confronti del cliente il tasso minimo d'Istituto fino a quando lo stesso tasso non tornerà ad assumere un valore positivo garantendo comunque l'applicazione del tasso minimo d'Istituto.

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

TASSO CREDITORE ANNUO - NOMINALE	0,0000 %
----------------------------------	----------

FIDI E SCONFINAMENTI

FIDI

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE	NON APPLICABILE
--	-----------------

COMMISSIONE OMNICOOMPRESIVA	NON APPLICABILE
-----------------------------	-----------------

SCONFINAMENTI

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE EXTRA FIDO	NON APPLICABILE
---	-----------------

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI EXTRA FIDO	NON APPLICABILE
---	-----------------

TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE IN ASSENZA DI FIDO	21,8000 %
---	-----------

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI IN ASSENZA DI FIDO	NON APPLICABILE
---	-----------------

DISPONIBILITA' DELLE SOMME VERSATE

Da intendersi come numero di giorni lavorativi successivi alla data dell'operazione decorsi i quali le somme versate possono essere utilizzate.

CONTANTI / ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA	0 GIORNI
---	----------

ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE	NON DISPONIBILE
--------------------------------	-----------------

ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE	NON DISPONIBILE
-------------------------------	-----------------

ASSEGNI CIRCOLARI ALTRI ISTITUTI/VAGLIA BANCA D'ITALIA	NON DISPONIBILE
--	-----------------

ASSEGNI BANCARI ALTRI ISTITUTI	NON DISPONIBILE
VAGLIA E ASSEGNI POSTALI	NON DISPONIBILE
ASSEGNI BANCARI ESTERO	NON DISPONIBILE
VOUCHERS	NON DISPONIBILE

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.alettibank.it.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

TENUTA DEL CONTO (spese diverse dal canone annuo)

Spese per operazioni

▪ SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00 €
▪ PERIODICITA' DEL CANONE / FORFAIT	TRIMESTRALE €

Costi di gestione del rapporto

▪ SPESE DI ESTINZIONE	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZ. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,00 €
<i>Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.</i>	
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E STAMPA ESTRATTO CONTO ALLO SPORTELLLO	0,00 €
▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	

REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

▪ TASSO ANNUO CREDITORE - NOMINALE	0,0000 %
------------------------------------	----------

CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO

- Nessuna causale

ALTRO

Particolarità Rapporto

▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO	ANNUALE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A CREDITO	ANNUALE
▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	ANNUALE
▪ FREQUENZA DI INVIO DELL'ESTRATTO CONTO	TRIMESTRALE
<i>Indica la frequenza di invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.</i>	
▪ FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE
▪ RITENUTA FISCALE	PRO TEMPORE VIGENTE

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI DI PAGAMENTO

In caso di operazione di pagamento effettuata senza il consenso del Cliente (mancata autorizzazione) o non correttamente eseguita, il Cliente deve rivolgersi alla Banca tempestivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- la FILIALE PRIVATE
- il NUMERO VERDE DI ASSISTENZA CLIENTI BANCOBPM
 - Clienti "consumatori" ai seguenti recapiti 800 024 024 per chiamate dall'Italia (+39 02433712 34 per chiamate dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00.
 - Clienti "non consumatori" ai seguenti recapiti 800 607 227 per chiamate dall'Italia (+39 0243371097 per chiamate dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 21:00.

dove il personale fornirà assistenza e avvierà immediatamente la pratica di disconoscimento.

Il Cliente è tenuto a comunicare senza indugio il disconoscimento alla Banca; in ogni caso la comunicazione deve essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito. Per il Cliente "non consumatore" il termine è stabilito in 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto.

L'importo indebitamente prelevato viene rimborsato entro il primo giorno lavorativo successivo alla data del disconoscimento salvo il dolo, la colpa grave o il motivato sospetto di frode da parte del Cliente nei confronti della Banca.

Le somme rimborsate sono inizialmente accreditate salvo buon fine con apposita comunicazione.

Qualora risulti successivamente che l'operazione era stata autorizzata, la Banca ha il diritto di riaddebitare le somme inizialmente rimborsate dandone comunicazione.

Il rimborso di un'operazione di pagamento che risulta disposta dal Cliente ma non autorizzata è definitivo trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stato effettuato.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, può contattare i canali sopra indicati o consultare il sito <https://www.bancobpm.it/disconoscimenti>.

La Unit Private resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, nel caso non fosse soddisfatto del riscontro ricevuto, può presentare un reclamo alla Banca e/o attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione rivolgendosi alternativamente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al Conciliatore Bancario Finanziario.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

È fatto salvo il diritto per la banca nei confronti del Cliente "consumatore" e del "Cliente al dettaglio" di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente.

2. È causa di risoluzione del presente contratto il recesso o la risoluzione dal contratto del "Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari" prestato da Banca Aletti & C. SpA.

In tal caso la risoluzione opera di diritto a seguito della comunicazione con la quale la banca dichiara di volersi avvalere di tale facoltà.

3. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente.
4. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella di cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo.
5. In deroga a quanto previsto nel primo e nel quarto comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
6. L'esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti è effettuata dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto corrente non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento

n° 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banca Aletti S.p.A.
Gestione Reclami presso Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.alettibank.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclamibancari@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle

polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E'

esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

GLOSSARIO

Addebito diretto

Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.

Bonifico - SEPA

Con il bonifico SEPA ordinario, la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.

Nell'ambito dei bonifici SEPA si distingue il bonifico istantaneo, di cui allo Schema SEPA Instant Credit Transfer, in cui la conferma della messa a disposizione dei fondi avviene in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, entro 10 secondi dal momento della ricezione della conferma dell'Ordine da parte del Prestatore di Servizi di pagamento dell'Ordinante. Una volta ricevuto dalla Banca, l'ordine di bonifico istantaneo non può essere revocato.

Bonifico - extra SEPA

Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.

Canone annuo

Spese fisse per la gestione del conto.

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

La CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessità di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione".

La CIV è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:

- pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative
- operazioni di prelievo
- operazioni di acquisto titoli
- emissione di assegni circolari
- esecuzione bonifici anche tramite home banking
- operazioni estero
- addebito diretto
- utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca
- operazioni di tesoreria
- pagamento deleghe fiscali
- imposta di bollo

- ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto.

La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente). La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.

Commissione omnicomprendiva

Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Disponibilità somme versate

Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.

Documentazione relativa a singole operazioni

Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.

Fido

Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.

Invio estratto conto

Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.

Ordine permanente di bonifico

Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.

Prelievo di contante

Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.

Ricarica carta prepagata

Accreditamento di somme su una carta prepagata.

Rilascio di una carta di credito

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.

Rilascio di una carta di debito

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.

Rilascio moduli di assegni

Rilascio di un carnet di assegni.

Saldo disponibile

Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Sconfinamento

Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").

Spesa per singola operazione non compresa nel canone

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio interessi e competenze

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.

Tasso creditore annuo nominale

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul rapporto conto/libretto, al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo nominale

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.

Tenuta del conto

La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.

Valute sul prelievo di contante

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sul versamento di contante

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.